

Proposta di legge regionale

Disposizioni in materia di trasferimento di partecipazioni dalle province ai comuni. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Disposizioni generali. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto il titolo V, articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016);

Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015);

Considerato quanto segue:

1. Dopo l'approvazione della l.r. 22/2015 è stato dato corso alla sua attuazione, con l'approvazione, da parte delle amministrazioni interessate, degli accordi ivi previsti in merito al trasferimento dei beni, dei rapporti e del relativo personale conseguenti al riordino delle funzioni provinciali;

2. In particolare, per quanto concerne il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni dei comuni, l'articolo 13 della l.r. 22/2015 ha proceduto a disciplinarne il procedimento stabilendo, al comma 2 del medesimo articolo, che “entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.”;

3. Sempre in merito agli aspetti procedurali, il comma 3 del citato articolo 13 ha disposto che “al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. (...)”;

4. L'attuazione della l.r. 22/2015, con riferimento alle funzioni in materia di turismo - trasferite ai comuni ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge - ha evidenziato, per alcuni territori ed in particolare per quanto riguarda l'attività termale, l'esigenza di una specifica valutazione sull'opportunità di procedere al trasferimento di partecipazioni inerenti tale settore dalla provincia ai comuni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014;

5. A tal fine, è pertanto opportuno consentire alle province, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità già individuate dall'articolo 13 della l.r. 22/2015, di procedere al trasferimento delle partecipazioni in loro possesso in società operanti nel settore termale in favore dei comuni.

Approva la seguente legge

Art. 1

Disposizioni generali. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) è inserito il seguente:

“11bis. La provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, può disporre il trasferimento delle partecipazioni in suo possesso in società operanti nel settore termale in favore di uno o più comuni già soci delle stesse. Il trasferimento avviene con le modalità e mediante gli accordi di cui ai commi 2 e 3.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuazione della l.r. 22/2015, con riferimento alle funzioni in materia di turismo - trasferite ai comuni ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge - ha evidenziato, per alcuni territori ed in particolare per quanto riguarda l'attività termale, l'esigenza di una specifica valutazione sull'opportunità di procedere al trasferimento di partecipazioni inerenti tale settore dalla provincia ai comuni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).

Con la presente proposta di legge si procede pertanto ad introdurre uno specifico comma nella l.r. 22/2015 finalizzato a consentire alle province, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e con le modalità già individuate dall'articolo 13 della stessa l.r. 22/2015, di procedere al trasferimento delle partecipazioni in loro possesso in società operanti nel settore termale in favore di uno o più comuni già soci delle stesse.

Per quanto attiene al procedimento le modalità individuate sono le medesime di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 che dispongono quanto segue. Comma 2: "(...) il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.". Comma 3: "Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. (...)".